

COMUNE DI LECCE

Procedura di assoggettabilità a VAS del Piano Comunale delle Coste.

DETERMINAZIONE DSG N° 00381/2017 del 07/02/2017

N° DetSet 00059/2017 del 07/02/2017

Dirigente: FERNANDO BONOCUORE

OGGETTO: assoggettabilità a VAS del Piano Comunale delle Coste L.R. n. 17 del 23/06/2006 – richiedente Comune di Lecce – Autorità procedente: Comune di Lecce – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto arch. Fernando BONOCUORE

in qualità di Dirigente del CDR XX (Ambiente, Igiene e protezione Civile)

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00381/2017, composta da n° 06 fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 2005/82.

LECCE, lì 07 febbraio 2017

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

IL DIRIGENTE

Firma e Timbro dell'Ufficio

arch. Fernando BONOCUORE

Istruttoria dell'ufficio: Ufficio V.I.A. – VAS – Geom. Luciano Mangia.

Premesso che:

ai sensi dell'art. 4 della legge Regionale n. 44/2012 come modificata dalla Legge Regionale n. 04/2014 - "Attribuzione ed esercizio della competenza per la VAS": "Ai comuni è delegato l'esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra";

ai sensi dell'art. 3 comma 14, "La VAS costituisce, per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni della presente legge, parte integrante del procedimento di adozione e approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa VAS, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.";

ai sensi dell'art. 8 comma 3: "L'autorità procedente può trasmettere all'autorità competente, entro i trenta giorni successivi al termine di cui al comma 2, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati nell'ambito della consultazione, in modo da fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.";

ai sensi dell'art. 8 comma 4: "Salvo quanto diversamente concordato con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 e tenuto conto dei contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente e, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, sentita l'autorità procedente, adotta il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS di cui agli articoli da 9 a 15 e, nel caso, definendo le necessarie prescrizioni. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.";

con deliberazione n. 459 del 13/06/2016, la Giunta Comunale prendeva atto della documentazione inerente la proposta di Piano Comunale delle Coste (PCC), comprensiva del Rapporto Preliminare di Verifica di assoggettabilità a VAS e della Valutazione di Incidenza;

con nota prot. n. 123822 del 09/09/2016 il Settore Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio di questa A.C., in qualità di Autorità procedente trasmetteva gli elaborati del piano al fine dell'attivazione della procedura prevista dall'art. 8 della Legge regionale n. 44/2012;

con nota prot. n. 132179 del 26/19/2016 il Settore Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio di questa A.C., trasmetteva gli elaborati integrativi del piano in parola e con successiva nota del 07/11/2016 prot. n. 0155034/2016 chiedeva al Settore scrivente di attivare la procedura di assoggettabilità a VAS di cui all'rt. 8 della legge 44/2012 e non ai sensi dell'art. 9;

con nota prot. n. 0155577/2016 del 08/11/2016 questo Settore Ambiente, in qualità di Autorità Competente, formalizzava, tramite PEC, richiesta di parere-contributo ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale;

con nota del 29/11/2016 il Segretario Generale di questa A.C. trasmetteva la certificazione inerente la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale dell'Avviso Pubblico legato al piano in oggetto, periodo entro il quale non sono intervenute osservazioni;

i documenti costituenti il Piano Comunale delle Coste sono i seguenti:

Elaborati grafici

Tavola A 1.7 – Classificazione del litorale, rispetto ai caratteri morfologici;

Tavola A 1.9 – individuazione delle opere di difesa de porti;

Tavola A.10 – Rappresentazione dello stato giuridico della fascia demaniale marittima di cui al punto A.1.3 lettera f;

Tavola A1.1 – suddivisione della costa in unità e sub – unità fisiografiche;

Tavola A1.2 – classificazione normativa;

Tavola A1.3 – zonizzazione della fascia demaniale marittima;

Tavola A1.4 – individuazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico (PAI) e reticolo idrografico IGM 1.25000;

Tavola A1.5 – individuazione delle aree naturali protette e dei vincoli ambientali;

Tavola A1.6 – individuazione delle aree sottoposte a vincoli territoriali;

Tavola A1.7 – Classificazione del litorale, rispetto ai caratteri morfologici;;

Tavola A1.8 – Caratterizzazione dei cordoni dunari;

Tavola A1.9 – individuazione delle opere di difesa e porti;

Tavola A1.10 – rappresentazione dello stato giuridico della fascia demaniale marittima di cui al punto A.1.3 lettera f;

Tavola A1.11 – individuazione delle opere di urbanizzazione, delle strutture fisse e delle recinzioni esistenti;

Tavola A1.12 – individuazione dei sistemi di accesso e di parcheggi esistenti;

Tavola B0.1 – Sintesi progetto;

Tavola B0.2 – Sintesi transitorio e valenza turistica;

Tavola B1.1 – Classificazione della costa, rispetto alla individuazione della "linea di costa utile";

Tavola B1.2 – individuazione delle aree con divieto assoluto di concessione;

Tavola B1.3 – individuazione delle aree con interesse turistico – ricreativo;

Tavola B1.4 – Individuazione dei percorsi di cessione;

Tavola B1.5 – Individuazione delle aree con finalità turistico – ricreative diverse da SB e SLS;

Tavola B1.6 – Individuazione delle aree con finalità diverse;

Tavola B1.7 – Individuazione delle aree vincolate;

Tavola B1.8 – sistema delle infrastrutture pubbliche;

Tavola B2 – Interventi di recupero Costieri;

Tavola B3.1 – Individuazione delle aree tipizzate a stabilimenti balneari da destinare in modo prioritario alla variazione o traslazione degli eventuali titoli concessori non rinnovabili;

Tavola B3.2 – Individuazione delle opere di difficile rimozione da adeguare o trasformare in opere di facile rimozione;

Tavola B3.3 – individuazione delle recinzioni da rimuovere;

Tavola B3.4 – individuazione degli accessi da rendere pubblici;

Tavola B4 – Valenza Turistica;

Relazioni

Relazione Generale del PCC;

Relazione Appropriata;

Rapporto Preliminare di Verifica;

Relazione sulla carta della naturalità per il Piano delle Coste del Comune di Lecce;

Norme Tecniche di Attuazione del PCC

a seguito alla consultazione dei SCMA, entro la scadenza prefissata, sono pervenuti i seguenti pareri/contributi:

- Autorità Idrica Pugliese prot. n. 5746 del 08/11/2016 nel quale si riporta quanto segue: “Con riferimento all’oggetto, sulla base della documentazione resa disponibile sul sito internet dell’Amministrazione Comunale, questa Autorità, per quanto di propria competenza, non ravvisa circostanze tali da motivare l’assoggettabilità del Piano in oggetto alla procedura di VAS. Resta altresì inteso che l’attuazione del PCC non potrà in alcun modo pregiudicare la realizzazione delle infrastrutture di acquedotto, di fognatura e di depurazione afferenti al Servizio Idrico Integrato, attualmente già programmate, ovvero ancora da prevedere nel rispetto del Piano d’Ambito, ferme restando le necessarie verifiche di compatibilità e autorizzative, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale in materia paesaggistica ed ambientale. In questo senso, deve intendersi che le prescrizioni ed i vincoli previsti dal PCC per le infrastrutture localizzate nell’area di competenza, possano essere oggetto di deroga ove trattasi di opere pubbliche o di pubblica utilità nella competenza del Servizio Idrico Integrato e coerenti con la programmazione regionale, in particolare con il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA).omissis...”;

- Città di Lecce – Parco Naturale Regionale Bosco e Paludi di Rauccio recante prot. n. 0173383/2016 del 07/12/2016 nel quale si riporta quanto segue: “In riferimento all’oggetto si premette che ai sensi dell’art. 4 comma 1 della LR25/2002 vigono nell’area del Parco alcuni divieti generali, tra i quali:“effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno e apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici ovvero tali da incidere sulle finalità di cui all’articolo 2 della legge”. E’ quindi necessario affermare in premessa che nell’area parco vige l’assoluto divieto di modificazione di qualunque equilibrio ecologico ed idraulico che possa incidere sul seguente obiettivo di conservazione contenuto all’articolo 2 della LR 25/2002: recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema dunale. Ciò premesso si prende atto dell’estensione dei cordoni dunari come riportati nella tavola A18 degli elaborati di Piano, per affermare che, ai fini della conservazione degli habitat di cui agli articoli citati, i tratti di costa corrispondenti non sono concedibili a strutture che possano invadere l’estensione dei cordoni come rappresentati nella tavola. A tale fine si rammenta che con REGOLAMENTO REGIONALE 10 maggio 2016, n. 6 sono state emanate Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC). Per l’habitat 2120 il regolamento suddetto contiene i seguenti divieti: Divieto di apertura di varchi e passaggio sui cordoni dunali al di fuori della sentieristica esistente e divieto di avvicinamento ai cordoni dunali ad una distanza inferiore a 5 m dal piede della duna. Divieto di ampliamento e realizzazione di nuove strutture e infrastrutture di servizio ad attività e stabilimenti balneari e camping, rimessaggio di natanti, deposito di qualsiasi tipo di materiale e realizzazione di imboschimenti e nuovi impianti selvicolturali. Divieto di interventi di modifica dell’assetto morfologico dei cordoni dunali; sono fatti salvi gli interventi di ripristino funzionali al raggiungimento degli obiettivi di conservazione del sito. Tutto ciò premesso si rimanda agli studi puntuali sugli habitat del Piano territoriale del Parco ed alla zonizzazione conseguente la individuazione di siti idonei alla localizzazione di stabilimenti e servizi, il cui insediamento dovrà essere condizionato alla puntuale conformità con le NTA specificamente inserite nel redigendo Piano di cui sopra.”;
- Autorità di Bacino della Puglia, recante prot. n. 0016545 del 12/12/2016 ed acquisita al protocollo generale di questa A.C. in data 14/12/2016 con n. 01755913/2016 nella quale si riportava quanto segue: “In riferimento alla nota vs prot. G. 0155577/2016 del 08/11/2016 acquisita con ns prot. n. 14954 del 09/11/2016, con la quale veniva richiesto il contributo della scrivente Autorità in qualità di soggetto competente in materia ambientale in relazione al Piano comunale delle Coste, si fa presente che dalla documentazione desunta dal portale comunale si rileva la presenza di reticoli idrografici segnati su carta IGM 1:25.000 per i quali il piano in oggetto ha previsto il divieto di concessione e la destinazione a spiaggia libera. L’art. 7.5 delle NTA del Piano rubricato "Aree vincolate", prevede nelle aree demaniali della fascia costiera sottoposte a vincoli di natura ambientale, l’acquisizione del parere da parte dell’ente preposto alla tutela del vincolo. In particolare per i corsi d’acqua presenti all’interno degli ambiti è prevista la non trasformabilità del percorso e delle caratteristiche fisiche delle rive e della foce anche nel caso in cui questi si presentino asciutti. Tuttavia a questa normativa d’uso sarebbe opportuno aggiungere l’obbligo di adottare opportuna segnaletica di preavviso - attestante la pericolosità delle aree in occasione di eventi meteorici - nelle spiagge libere previste in prossimità di corsi d’acqua.”;
- ASL LECCE - Dipartimento di Prevenzione SISP prot. n. 200724 del 20/12/2016, acquisita al protocollo generale di questa A.C. in data 21/12/2016 con n. 0179407/2016 nella quale

si riportava quanto segue:”.....omissis... Preso atto della documentazione allegata all'istanza; Tenuto conto dell'obbligo di rispettare tutte le disposizioni, igienico-sanitarie contenute nelle norme vigenti, nonché nei regolamenti locali anche per quanto non esplicitato di seguito; Per quanto di competenza di questo Servizio, sotto il profilo igienico-sanitario, si esprime Parere Favorevole ritenendo doveroso evidenziare quanto di seguito precisato: a) Nel pianificare gli interventi mirati ad un appropriato e corretto utilizzo del litorale marino siano rimosse tutte le fonti che possono comportare un potenziale pericolo nei tratti costieri in cui sia consentita la balneazione, con particolare riguardo alla presenza di eventuali scarichi in mare; b) Nella progettazione della viabilità sia prevista la realizzazione di percorsi che favoriscano la mobilità ciclo-pedonale, garantendo la continuità di tali percorsi ed un pratico e sicuro utilizzo (con particolare riguardo agli attraversamenti), coordinando gli interventi con i Comuni limitrofi. Siano predisposte apposite aree adibite a ciclo-parcheggio; c) Sia preservata la qualità paesaggistica del litorale marino e siano previste aree destinate al verde pubblico, predisponendo percorsi pedonali e ciclabili ombreggiati che favoriscano e promuovano l'attività fisica. Le apposite aree per il parcheggio degli autoveicoli siano raggiungibili attraverso i predetti percorsi; d) Siano garantiti i collegamenti mediante il trasporto pubblico, promuovendo una mobilità urbana che diminuisca i veicoli privati e migliori la qualità dell'ambiente urbano; e) Siano previsti adeguati spazi da destinare ad area ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti. Tali aree siano posizionate in modo tale da non recare danno o molestia a terzi; Siano rispettate le prescrizioni tecniche per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.”

- Arpa Puglia Dap di Lecce, nota prot. 0078538-294 del 29/12/2016, acquisita al protocollo generale di questa A.C. in data 02/01/2017 con n. 0000447/2017 nella quale si riporta quanto segue: “.....omissis... In merito al CONTENUTO DEL Rapporto PRELIMINARE DI VERIFICA (RP), si riportano le seguenti osservazioni: Il rapporto descrive esaurientemente gli obiettivi generali e specifici del PCC e delinea sinteticamente alcune azioni da porre in essere per la tutela della costa e degli habitat marino-costieri. La verifica di coerenza con alcuni Piani e Programmi sovraordinati non appare adeguatamente approfondita e dettagliata, in considerazione della rilevanza del PCC dal punto di vista delle ricadute ambientali e paesaggistiche. In particolare si ritiene che vadano meglio dettagliati i rapporti di coerenza tra gli obiettivi del PCC e quelli del Piano di Tutela delle Acque, in quanto l'intera estensione della costa ricade in Aree interessate da Contaminazione Salina; sempre in relazione alla tutela delle acque, andrebbero meglio analizzati gli aspetti relativi al sistema fognario-depurativo e dei relativi scarichi, considerate le criticità rilevate nello stesso rapporto Preliminare su questo aspetto e la problematica legata alle rilevanti variazioni stagionali del carico convogliato agli impianti di depurazione. Considerata la molteplicità delle situazioni e la complessità degli aspetti ambientali interessati dall'attuazione del PCC, la VALUTAZIONE DEI POTENZIALI (da pag. 207 del RP) solo in forma di matrice risulta non esaustiva. L'eccessiva sintesi non consente di valutare la significatività degli effetti delle azioni di piano sull'ambiente. In considerazione dei rilevanti e sempre crescenti flussi turistici sull'intera costa adriatica, si ritiene necessario un maggiore approfondimento degli aspetti inerenti le pressioni esercitate sulla costa dalle infrastrutture turistico-ricettive, le previsioni relative alle infrastrutture di trasporto per terra e per mare, supportate da dati e indicatori relativi agli impatti dell'attività turistica sull'ambiente marino e costiero del territorio comunale. Sulla base di quanto esposto nel RP, si evidenzia che l'area interessata dal PCC, che si estende per circa 22,5 km, è caratterizzata per tutta la sua lunghezza da situazioni diverse, sulle quali spesso

sussistono criticità e particolari pregi/sensibilità/vulnerabilità ambientali. Il Piano ha grande rilevanza come quadro di riferimento futuro per progetti ed altre attività con possibilità di generare effetti ambientali. Si ritiene opportuno, pertanto, che per poter effettuare una corretta valutazione della significatività degli effetti ambientali, sia positivi sia negativi, il Piano Comunale delle Coste di Lecce sia assoggettato alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, al fine di ottimizzare la definizione delle azioni volte alla tutela dell'ambiente costiero e di individuare indicatori per il monitoraggio ambientale delle stesse. Il presente parere è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e VInCA del Piano in oggetto, è fatta salva l'osservanza delle procedure previste dalla legge per il rilascio di provvedimenti autorizzativi, concessioni, pareri o nulla osta comunque denominati richiesti a tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio, non di competenza di questa Agenzia.”

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico – amministrativi, si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi riportate nel RAP.

Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del PCC

Nel rapporto preliminare di verifica si riporta quanto segue: “Il territorio costiero del comune di Lecce si affaccia per circa 28 km sul mare Adriatico. Nello specifico comprende diverse località balneari del Mare Adriatico come San Cataldo, Torre Veneri, Frigole, Torre Chianca, Spiaggiabella, Torre Rinalda. Il comune di Lecce presenta un'estensione territoriale di circa 238,39 km², una popolazione residente pari a 95.667 abitanti ed una densità demografica di 401,35 abitanti/km². Il territorio comunale è situato nella parte centro settentrionale del Salento ed è posto a 11 km dalla costa Adriatica a 23 km da quella Ionica. Dal punto di vista morfologico, il territorio costiero di Lecce si presenta uniforme e prevalentemente pianeggiante, composto da un sistema di dune che degradano verso il mare ricoperte da macchia mediterranea. La spiaggia si presenta generalmente sabbiosa, di granulometria non molto fine ma chiara. La fascia delle spiagge è occupata da numerosi stabilimenti balneari mentre quella prossima alla costa si caratterizza per la concentrazione di abitazioni. Lungo la fascia costiera si concentrano anche le principali sensibilità naturalistiche, infatti sono state istituite diverse aree naturali protette come il Parco Naturale Regionale "Bosco e Paludi di Ranuccio", i Siti di Interesse Comunitario (SIC) "Rauccio", "Aquatina di Frigole", "Torre Veneri", e rientra nel territorio comunale anche una parte della Riserva Naturale Statale "San Cataldo". Altri SIC come "Specchia dell'Alto", "Bosco la Lizza e Macchia del Pagliarone" e "Bosco di Cervalora" sono situati nel paesaggio rurale comunale dominato da una campagna più o meno intensamente coltivata, in qualche modo circondata e rinchiusa dal tessuto abitativo e da una fitta trama di viabilità.

Le disposizioni del presente Piano Comunale delle Coste di Lecce trovano applicazione sulle aree demaniali marittime e le aree complementari annesse del territorio costiero che si addentra per almeno 300 m dalla linea di costa.

In ottemperanza alle NTA (art. 2) del PRC della regione Puglia, il PCC deve perseguire le seguenti finalità:

- "lo sviluppo del settore turistico, per le relative implicazioni di carattere socio – economico;
- il godimento del bene da parte della collettività;
- la protezione dell'ambiente naturale e il recupero dei tratti di costa che versano in stato di

degrado, ovvero di instabilità morfologica".

La proposta progettuale del PCC Lecce, prevede:

- Individuazione della "linea di costa utile",
- Individuazione delle aree con divieto assoluto di concessione,
- Zonizzazione di massima preliminare del Demanio e delle aree annesse,
- Individuazione del tratto di costa in cui focalizzare futuri di interventi di recupero supportati da idonei studi di settore.

Nello specifico il PCC, in ottemperanza inizialmente della L.R.17/2006 e poi della L.R.17/2015 e delle NTA del PRC:

- disciplina qualunque tipo di attività edilizia e/o di trasformazione urbanistica realizzabile sul demanio marittimo da parte del concessionario;
- prevede la trasformazione delle opere fisse eventualmente esistenti in opere facilmente amovibili per il rilascio di concessione demaniale su area oggetto di precedente concessione;
- indica specifiche tipologie costruttive, caratteristiche dei materiali e i colori per i nuovi manufatti effimeri, dei camminamenti, delle strutture ombreggianti e delle recinzioni;
- indica la distribuzione, la consistenza e l'individuazione georeferenziata dei lotti concedibili per attività turistico-ricreative, precisandone organizzazione e distribuzione dei moduli non frazionabili, il cui fronte mare è compreso fra 20 e 150 ml;
- promuove la realizzazione di strutture balneari eco-compatibili al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del turismo;
- promuove l'abbattimento delle barriere architettoniche di tutte le strutture balneari assicurando la piena visitabilità ed accesso al mare, anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria;
- prevede la posa a dimora di verde ornamentale in tono con la preesistenza e disciplina la posa di cartelli e/o manufatti pubblicitari nel rispetto della libera visuale del mare;
- individua l'ubicazione di pontili, punti di ormeggio e/o approdi turistici.
- individua l'ubicazione di attività turistico-ricreative diverse da Stabilimenti Balneari o Spiagge Libere con Servizi.

Lo scopo del PCC è di tipo pianificatorio e cioè di indirizzare l'uso delle aree demaniali marittime in coerenza con i principali obiettivi di sostenibilità. Le proposte progettuali riportate all'interno del piano sono delle idee progettuali e non sono quindi descritte nel dettaglio perché comunque dovranno essere sviluppate con progettazione specifica e supportate da studi di settore volti a garantire la massima tutela del territorio."

Nel rapporto preliminare di verifica, tabella 2 – 2, vengono fatti dei confronti tra Interventi e azioni previsti dal PRC e interventi e azioni previste dalle NTA del PCC Lecce per garantire il corretto equilibrio fra la salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici della fascia costiera, la libera fruizione e lo sviluppo delle attività turistico ricreative.

Obiettivi

Il PCC del comune di Lecce rappresenta un approfondimento del PRC Regionale. In particolare

il PCC comunale seguendo le indicazioni delle NTA del PRC ha tipizzato il demanio marittimo individuando la costa utile e stabilendo le spiagge dove e possibile rilasciare concessioni per stabilimenti balneari, dove sarà possibile realizzare spiagge libere con servizi e la porzione di spiaggia da lasciare libera.

In particolare è stata determinata la costa utile e le nuove concessioni sono state localizzate fuori dalle aree caratterizzate come: Aree con divieto assoluto di concessione secondo l'art. 5.2 delle NTA del PRC.

La quantità di spiagge da definire come Stabilimenti Balneari (SB), Spiagge Libere con Servizi (SLS) o Spiagge libere (SL) ha tenuto conto dei parametri dell'art 5.3 delle NTA del PRC che stabilisce che: La consistenza delle aree destinate a Stabilimenti Balneari non può complessivamente superare il limite massimo corrispondente al parametro di concedibilità del 40%. La restante consistenza viene tipizzata a Spiagge Libere. Le strutture balneari denominate Spiaggia Libera con Servizi devono avere una consistenza non superiore al 40% delle aree destinate a Spiaggia Libera, che corrisponde a un parametro di concedibilità non superiore al 24%.

A tal proposito il PCC ha previsto una maggiore consistenza di Spiagge Libere rispetto agli standard minimi previsti dal PRC e una minore consistenza di Stabilimenti Balneari e Spiagge Libere con Servizi rispetto agli standard massimi del PRC. L'unica eccezione in cui è previsto il rilascio di concessioni in deroga per Spiagge Libere con Servizi e per alcune spiagge in cui la profondità è inferiore a 15 metri. Tale deroga è stata adottata nelle spiagge che presentano fondale roccioso e dove non si riscontrano fenomeni erosivi in atto capaci di mettere a rischio la sopravvivenza della spiaggia. Il rilascio delle concessioni in deroga comunque è una procedura prevista dalle stesse NTA all'art 5.2 che stabilisce: "il PCC può prevedere la riduzione del relativo parametro (profondità inferiore a 15 metri) in presenza di particolari morfologie costiere riferibili alla ubicazione, all'accessibilità nonché alla tipologia. Tale deroga comunque è vincolata all'utilizzo di pedane in legno amovibili (non stabilmente infisse) da disporre in mare in senso orizzontale in modo da poter raggiungere la profondità di 15,00 m ed ottenere quindi in deroga la concedibilità.

Il PCC non prevede interventi che possano alterare il profilo geomorfologico della spiaggia o altri interventi che possano influire sui processi erosivi e quindi sulle criticità ambientali individuati dal PRC Puglia. Il PCC propone o localizza delle aree in cui l'amministrazione comunale dovrà focalizzare studi di dettaglio per sviluppare progetti di recupero ambientale focalizzati al ripascimento delle spiagge al fine di rimodellare i fondali per mitigare l'azione erosiva delle onde ed eventualmente interventi di recupero dunare per ristabilire una tutela maggiore dell'intera fascia costiera.

Nel Rapporto preliminare di verifica è stata proposta un'ipotesi di monitoraggio, che gli stessi progettisti ritengono "pretestuosa ed ambiziosa ma che si ritiene fondamentale per una futura pianificazione che possa rispondere alle effettive esigenze territoriali."

Il PCC comunale di Lecce, così come stabilito dalla L.R. N17/2015 pianifica in modo vincolante il demanio marittimo di competenza comunale per una fascia di competenza di 300 dalla linea di costa. Il PCC ha sviluppato delle proposte di mobilità e di accessi al demanio in coordinazione con il redigendo Piano Urbanistico Generale del Comune di Lecce al fine di sviluppare una pianificazione con idee univoche di come dovrà evolvere in futuro il territorio evitando contraddizioni nelle scelte pianificatore. Il PCC conformemente al PRC propone la conversione

di tutte le opere fisse in opere amovibili che dovranno essere realizzate con materiale eco-compatibile.

Progetto

Nella relazione generale i progettisti riportano le seguenti ipotesi progettuali:

La Classificazione della costa, rispetto alla individuazione della "linea di costa utile" definita come porzione di lunghezza mistilinea della costa comunale al netto della porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione, di quella portuale e di quella riveniente dall'applicazione dei divieti assoluti di concessione (art. 14 della L.R. n.17/2015).

Ai fini della zonizzazione e, soprattutto, ai fini della individuazione delle aree per finalità turistico – ricreative, è risultata prioritaria l'individuazione dei tratti di costa utile. In tal caso, per la definizione della linea di costa utile sono stati considerati sia i livelli di criticità all'erosione e sensibilità ambientale posti dal PRC, i vari livelli di vincolo e la morfologia del tratto costiero.

Dall'analisi effettuata si rileva che la lunghezza di costa risulta pari a ml 21.013,6 di cui ml 16.767,7 balneabili e ml 4.245,8 non balneabili.

Tratto costiero utile: ml 9.256,5

Tratto costiero non utile: ml 11.757,1

Tratto costiero concedibile: ml 4.714,4

Tratto costiero con divieto assoluto di concessione (profondità spiaggia < 15m) concedibile in deroga all'art. 5.2 delle NTA del PRC: ml 1.234,2

Tratto costiero eroso C1 su cui è vietato il rilascio di nuove concessioni, per un periodo di almeno 3 anni: ml 3.307,9

Tratto costiero con divieto assoluto di concessione da destinare a spiaggia libera (profondità spiaggia < 15m): ml 3.917,4

Tratto costiero con divieto assoluto di concessione da destinare a spiaggia libera (fasce di rispetto aree archeologiche e beni storici e ambientali): ml 361,4

Tratto costiero con divieto assoluto di concessione da destinare a spiaggia libera (fascia di rispetto foce corso d'acqua): ml 792,6

Tratto costiero a servizio di attività portuali: ml 489,7

Tratto costiero con divieto assoluto di concessione (dividente demaniale in mare): ml 426,8

Tratto costiero privo di dividente demaniale: ml 1.489,8

Tratto costiero sottratto alla competenza comunale (area militare e di sicurezza nazionale): ml 4.279,4.

Confronto con gli elaborati progettuali e le previsioni del PCC

Linea di Costa Utile ed Individuazione delle aree di interesse turistico ricreativo: Tavola B 1.1; B 1.2; B 1.3

Nel rapporto preliminare di verifica, si riporta che:

“L’articolo 5.3 delle NTA del PRC sancisce che: La consistenza delle aree destinate a Stabilimenti Balneari non può complessivamente superare il limite massimo corrispondente al parametro di concepibilità del 40%. Le strutture balneari denominate Spiaggia Libera con Servizi devono avere una consistenza non superiore al 40% delle aree destinate a Spiaggia Libera, che corrisponde a un parametro di concedibilità non superiore al 24%.

Applicando tali percentuali alla Costa Utile del comune di Lecce, si potranno avere perciò:

- 3.703 metri di Stabilimenti Balneari (SB) pari al 40% di CU;
- 2.222 metri di Spiagge Libere con Servizi (SLS) pari al del 24% di CU.

L’attuale piano delle coste del comune di Lecce prevede che:

- gli stabilimenti balneari sviluppino una lunghezza di 3.530 metri lineari;
- le Spiagge Libere con servizi sviluppino una lunghezza di 1.873 metri lineari.

La Spiaggia Libera quindi occuperà una lunghezza lineare di circa 3.559 metri lineari che risultano essere maggiori dei 3.332 metri lineari minimi previsti dal PRC.

Una volta individuata la Costa Utile, la localizzazione delle concessioni è stata concentrata nelle porzioni di spiagge dove non sono stati individuati dal PRC alti fenomeni erosivi della spiaggia. Pertanto in riferimento all’Art 6 delle NTA del PRC: Criticità all’erosione e sensibilità ambientale, sono state escluse dalla concessione di SB e di SLS le aree classificate come (Art 6.1.; Art 6.2.1; Art 6.2.2; Art 6.2.3):

- C1.S1 - C1. Costa ad elevata criticità; S1. Costa ad elevata sensibilità ambientale;
- C1.S2 - C1. Costa ad elevata criticità; S2. Costa a media sensibilità ambientale;
- C1.S3 - C1. Costa ad elevata criticità; S3. Costa a bassa sensibilità ambientale;

In queste zone sarà vietato il rilascio di nuove concessioni fino a quando sia stata accertata attraverso una attività puntuale e continua di monitoraggio - la cessazione dei fenomeni erosivi. Seguendo le indicazioni dell’Art 3 delle NTA del PRC: Definizioni, sono stati individuati oltre all’Area Concedibile (FP/2) anche la Battigia (FP1); Fascia di rispetto ortogonali e parallele (FO, FP/1 e FP/3).

Previsione opere ed interventi previsti dal PCC

È stata sviluppata una proposta di accessi a mare per ridurre la pressione antropica sul cordone dunare fortemente martoriato da numerosi accessi non compatibili con le peculiarità della duna. Tali accessi sono stati integrati con una proposta di mobilità dolce e di parcheggi al fine di rendere il tutto più funzionale. Quindi sono stati individuati

potenziali parcheggi il più possibile vicino agli accessi ed evitando comunque di piazzarli in aree

con presenza di Habitat rilevanti o elementi di pregio paesaggistico. Gli accessi sono stati localizzati al fine di garantire il libero accesso all'arenile ad intervalli non superiori a 150 metri (Art 8.12 delle NTA del PRC). Il PCC ha eseguito anche una ricognizione delle opere da eliminare o da riconvertire in strutture rimovibili come indicato dall'Art 11 delle NTA del PRC. Il PCC prevede la possibilità di realizzare un impianto di acquacoltura. Tale impianto è stato localizzato lontano dalla costa e dai siti SIC a mare per ridurre al minimo le possibili interferenze e facilitare il processo depurativo del mare attraverso un maggiore riciclo d'acqua ed effetto di diluizione della sostanza organica che l'impianto potrebbe produrre. Un aspetto rilevante assumono anche le aree classificate come "area con finalità turistico ricreative diverse da SB e SLS" dove si prevedono di sviluppare anche un parco archeologico per aumentare la fruizione turistica dei beni storico culturali.

Coerenza con normative, piani e programmi

La valutazione di coerenza è stata svolta facendo ricorso ad una matrice di confronto, nella quale sono riportate le linee generali di intervento che costituiscono la struttura delle azioni del PCC raffrontate, di volta in volta, con criteri di sostenibilità ambientale individuate fondamentali sulla base delle differenti strategie e direttive europee in termini di sostenibilità ambientale.

L'analisi di coerenza esterna del P.C.C. è stata sviluppata nel Rapporto Preliminare di Verifica, tenendo conto dei rapporti e delle eventuali interferenze con i seguenti Piani e Programmi:

- Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia (PAI);
- Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR);
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
- Piano Regolatore Generale (PRG);
- Piano di Tutela delle Acque (PTA).
- Piano Regionale dei Trasporti (PRT);
- Piano Regionale della Mobilità Ciclabile (PRMC);
- Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR);
- Piano Regionale della Qualità dell'Aria (PRQA);
- Piano Strategico Area Vasta del Comune di Lecce;
- Piano Urbano della Mobilità (PUM);
- Piano regionale Gestione Rifiuti Urbani (PRGRU);
- Piano di gestione dei SIC e del parco naturale Bosco e paludi di Rauccio;

L'analisi è stata svolta attraverso: una sintesi dei contenuti dei diversi piani, una selezione degli obiettivi pertinenti con il PCC, una valutazione, riportata in una matrice che sintetizza la coerenza tra gli obiettivi selezionati.

Analisi del contesto ambientale e della sua evoluzione in assenza del piano

Lo studio è stato svolto considerando la fascia costiera regionale secondo Unità Fisiografiche Naturali, che secondo considerazioni teorico-scientifiche sono la minima porzione di territorio da considerare quando si prevedono interventi costieri: queste infatti individuano i tratti di costa in cui è confinato il trasporto solido, dovuto al moto ondoso e alle correnti litoranee. In genere, queste sono delimitate da promontori le cui conformazioni non consentono l'ingresso e/o l'uscita di sedimenti dal tratto di costa.

Dopo aver messo a sistema le conoscenze tecnico scientifiche relative alle dinamiche fisiche, pregresse e in atto, sul territorio costiero, si è passati ad analizzare l'ambiente costiero indagando le seguenti componenti:

- suolo, soprattutto le questioni legate alla geologia, idrogeologia, consumo di suolo;
- acque, lame ed idrografia superficiale;
- clima meteo marino;
- biodiversità, zone umide, aree protette, sic e zps, sistema botanico vegetazionale;
- energia;
- paesaggio;
- turismo;

Nelle analisi di cambiamento si riporta che: "particolare attenzione va riposta all'articolo 5.2 delle norme tecniche di attuazione del PCC che stabilisce: "non possono essere oggetto di concessioni i tratti di spiaggia con profondità inferiore a 15,00 m, da destinarsi esclusivamente a spiaggia libera". Tale normativa, applicata in modo rigido, potrebbe essere limitante per la tipologia di spiaggia riscontrata nel territorio. Infatti, molti tratti di spiaggia potrebbero trovarsi in alcuni momenti al di sotto di questo parametro, ma comunque non essere a forte criticità di erosione. Infatti, nel tratto compreso tra Torre Rinalda e Torre Chianca è stato stimato uno spessore di spiaggia di circa 12 m ma che comunque rimane costante nel tempo. Comunque, anche dove si riscontra una parziale riduzione della spiaggia, questa potrebbe non essere ricondotta all'azione antropica. Infatti, in alcuni punti si osserva un fenomeno quasi ciclico tra erosione e ripascimento che potrebbe essere dovuto a condizioni meteo-climatiche."

Si rileva che l'analisi del contesto ambientale non contiene descrizioni in merito alla tematica rifiuti e in merito agli scarichi delle acque reflue urbane ed industriali in mare (battigia o attraverso condotta sottomarina).

Descrizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e analisi degli effetti ambientali, misure di mitigazione e sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate

La relazione di verifica contengono un capitolo dedicato all'analisi degli effetti ambientali. In seguito alla sistematizzazione delle conoscenze sul territorio costiero si è proceduto alla definizione e alla classificazione di livelli di "criticità" e "sensibilità", i differenti livelli sono stati incrociati dando origine ad una classificazione in grado di fornire utili indicazioni per il rilascio delle concessioni demaniali.

Analisi e valutazione effetti potenziali diretti ed indiretti del PCC

Le principali differenze tra il PCC ed il PRC riguardano l'individuazione della Costa Utile per il comune di Lecce e la successiva zonizzazione della Costa Utile in Stabilimenti Balneari,

Spiagge Libere con Servizi e Spiagge Libere. L'individuazione della Costa Utile praticamente restringe la porzione di area in cui il comune può rilasciare nuove concessioni per qualsiasi tipo di attività.

L'individuazione della Costa Utile è stata sviluppata sulla base delle indicazioni riportate nelle NTA del PRC che hanno lo scopo di individuare la porzione di costa di competenza del demanio marittimo esente da qualsiasi criticità ambientale, sociale ed amministrativa.

Per quanto riguarda lo sfruttamento della Costa Utile del demanio marittimo per Stabilimenti Balneari (SB) e Spiagge Libere con Servizi (SLS), il PCC del comune di Lecce ha sviluppato dei parametri di concedibilità inferiori a quelli previsti dal PRC. Il PCC infatti destina 3.530 metri lineari a SB contro i 3.703 metri lineari possibili secondo le NTA del PRC e 1.873 per SLS contro i 2.222 metri lineari possibili secondo le NTA del PRC. Il tutto si traduce in 3.559 metri lineari di Spiaggia Libera (SL) contro i 3.332 metri lineari minimi previsti dal PRC.

Nelle aree non ricadenti nella Linea di Costa Utile invece il PCC prevede:

- il divieto di rilascio e/o rinnovo di concessioni per attività di carattere turistico – ricreativo anche diversi da SB ed SLS;
- interventi di rimozione e/o trasformazione delle opere fisse eventualmente esistenti in opere facilmente amovibili, ancorché realizzate con regolare concessione, l'adeguamento e/o delocalizzazione delle stesse secondo le prescrizioni contenute nel PCC, con esclusione di quelle opere di riconoscibile valore storico, paesaggistico e ambientale;
- interventi "morbidi" (es. ripascimenti), lì dove la classificazione normativa ha individuato criticità alte nei primi tre livelli, secondo le linee guida ENEA 2003 e Regione Puglia 2011.

Possibili effetti negativi potrebbero invece derivare dalle aree classificate come "aree con finalità diverse". In particolare tali aree sono normate dalle NTA del PRC ma non localizzate spazialmente. Il PCC ha localizzato tali "aree con finalità diverse" in cui prevede la possibile realizzazione di:

strutture per varo, alaggio, rimessaggio delle imbarcazioni e attività complementari;

impianti per acquacoltura e per esigenze della pesca cantieristica navale;

altro uso produttivo o industriale (deposito biomasse vegetali spiaggiate ex situ, secondo le linee guida regolamento regionale maggio 2015).

Per quanto concerne l'impianto di acquacoltura, l'effetto negativo potrebbe essere provocato dalla produzione di sostanza organica derivante dall'impiego di mangimi e dalle deiezioni degli animali in allevamento. Per mitigare tale impatto e scongiurare possibili effetti negativi si è scelto di posizionare tale area ad una distanza di circa 6 km dalla costa ad una batimetria di circa 100 metri.

Per quanto concerne invece le strutture per varo, alaggio, rimessaggio delle imbarcazioni e attività complementari il PCC le ha localizzate in corrispondenza dei moli o passerelle già esistenti. Gli elementi rigidi potrebbero essere sostituiti preferibilmente da pontili galleggianti o in alternativa da palificate leggere per non ostacolare la dinamica longitudinale della sabbia lungo la costa e garantendo così il mantenimento della funzione legata alle "aree con finalità diverse". Il PCC prevede la realizzazione di due pontili galleggianti o di palificate rispetto a quelli esistenti.

Il Deposito per biomasse vegetali spiaggiate ex situ, non dovrebbe causare effetti negativi perché tale azione è stata disciplinata dal PCC seguendo quanto specificato dalle "linee guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate" della regione Puglia. Il PCC sviluppa alcune azioni migliorative rispetto allo stato attuale dei luoghi.

Infatti rivede il posizionamento degli accessi al mare che molte volte tagliano la duna senza le dovute precauzioni o presenza di opere che possono mitigare gli effetti del transito. Il PCC riduce il numero degli eccessi, senza compromettere la facilità di accesso alle spiagge, e per i restanti accessi specifica che dovranno essere attrezzati di apposite strutture compatibili con la tutela del bene ambientale come anche indicato dalle NTA del PRC. Per quanto riguarda le concessioni il PCC definisce le fasce di rispetto sia dalla duna che dalla linea di riva che si dovranno rispettare. Il PCC prevede sia la realizzazione di strutture facilmente amovibili per le nuove concessioni che la conversione delle strutture fisse, attualmente presenti sulle concessioni attive, in strutture amovibili.

Le NTA del PCC propongono:

- l'utilizzo di tecnologie per il risparmio energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili per l'approvvigionamento energetico;
- dal punto di vista degli scarichi si prevede un la possibilità di installare tecnologie per il riutilizzo delle acque.

Per ridurre al minimo i possibili impatti indiretti o cumulati con altre pianificazioni in atto, il PCC si è fatto carico di interagire con altri strumenti pianificatori in itinere come ad esempio il PUG del comune di Lecce. È stata pianificata una mobilità dolce e la localizzazione di parcheggi che dovrebbero migliorare la fruizione del litorale riducendo l'impatto dovuto all'emissione di sostanze inquinanti ed al rumore provocato dall'elevato transito dei veicoli a motore vicino alle spiagge. Un altro aspetto positivo del PCC è la previsione/proposta di un Parco Archeologico in prossimità del faro di San Cataldo. Tale area è stata mappata come "area con finalità turistico ricreative diverse da SB e SLS", in particolare come strutture ricettive ed attività ricreative e sportive.

Ipotesi di monitoraggio del PCC e possibili idee progettuali per la mitigazione dell'erosione ed il recupero ambientale

Attualmente il PRC prevede il diniego di nuove concessioni in zone costiere classificate in erosione per un periodo di almeno tre anni e comunque fino a quando sia stata accertata - attraverso un'attività puntuale e continua di monitoraggio - la cessazione dei fenomeni erosivi. Il rapporto preliminare di verifica contiene un capitolo sul monitoraggio la cui metodologia fonda le proprie basi su un articolato apparato teorico. La metodologia descritta prevede la possibilità di monitorare le dinamiche di trasformazione del territorio costiero, valutare le stesse rispetto alle criticità e sensibilità definite ed infine cogliere la compatibilità tra le trasformazioni e gli obiettivi del Piano. Gli indicatori proposti sono di stato e di pressione e mirano a descrivere una serie di variabili che caratterizzano il contesto nonché a controllare gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano. Non si rileva né la definizione di target né l'individuazione di indicatori prestazionali utili alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di protezione ambientale posti. Infatti nel rapporto preliminare di verifica si riporta che: "Naturalmente una proposta di monitoraggio basata sul video-monitoraggio dovrebbe essere supportata da progetti regionali che diano un respiro spaziale maggiore al semplice contesto della costa Leccese; oltre ad individuare fondi idonei per applicare tale metodologia."

Valutazione di Incidenza

Come riportato nell'introduzione, il Piano Comunale delle Coste è soggetto a Valutazione di Incidenza ed il relativo parere viene rilasciato dall'Autorità competente, che nel caso in questione è la Provincia di Lecce. Infatti nella valutazione effettuata dalla Regione Puglia – Ufficio Programmazione V.I.A. e VAS si è ritenuto che:omissis.... l'obbligo a sottoporre a più specifiche Valutazioni di Incidenza ogni futuro Piano Comunale delle Coste, le cui scelte operative possano avere ricadute su Siti Natura 2000, essendo quella la sede più opportuna per l'analisi puntuale delle specifiche problematiche emergenti da singole opere e progetti.....omissis....

In tal senso si richiama l'art. 17 comma 1 della Legge 44/2012 e ss.mm.ii. dove si riporta quanto segue: "La valutazione di incidenza è effettuata nell'ambito del procedimento di VAS del piano o programma." Al comma 3 dello stesso articolo si riporta altresì: "Il provvedimento di verifica e/o il parere motivato sono espressi dall'autorità competente anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza "oppure, nei casi in cui operano le deleghe previste all'articolo 4, danno atto degli esiti della valutazione di incidenza"."

con lettera del 06.02.2012 il Presidente della Commissione Locale VAS del Comune di Lecce, trasmetteva al dirigente del settore ambiente, in qualità di Autorità competente, il verbali della seduta di pari data nel quale si ripota quanto segue: "La Commissione Comunale VAS, esaminati gli atti progettuali, i pareri degli enti che hanno espresso il proprio contributo entro i termini di legge, valutato quanto emerso durante la riunione tenutasi in data 24.01 u.s. e considerato altresì, quanto previsto dall'art. 17 comma 1 della Legge 44/2012 e precisamente: "La valutazione di incidenza è effettuata nell'ambito del procedimento di VAS del piano o programma. Il provvedimento di verifica e/o il parere motivato sono espressi dall'autorità competente anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza, oppure, nei casi in cui operano le deleghe previste all'articolo 4, danno atto degli esiti della valutazione di incidenza".".omissis..... ritiene di assoggettare l'intervento "inerente il Piano delle Coste del Comune di Lecce" a Valutazione Ambientale Strategica di cui all'art. 9 alla Legge Regionale n. 44/2012 e ss.mm.ii."

Visto

- tutti gli elaborati progettuali e le relazioni specialistiche prodotte dal richiedente;
- la Legge Regionale 12/04/2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 2614 del 28/12/2009 (circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della parte II del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.),
- il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.M. 10 agosto 2012 n. 161,
- la Legge Regionale n. 44 del 14/12/2012 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" così come modificata dalla Legge Regionale n. 04 del 12/02/2014;
- il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
- il Regolamento Regionale n. 26/2013 e ss.mm.ii.;
- l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la

pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

- l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL C.D.R.

Arch. Fernando Bonocuore

Verificato:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti vigenti in materia.

Considerato che in sede di Conferenza dei Servizi indetta dall'Università del Salento furono espressi i seguenti pareri:

- Autorità Idrica Pugliese prot. n. 5746 del 08/11/2016 nel quale si riporta quanto segue: "Con riferimento all'oggetto, sulla base della documentazione resa disponibile sul sito internet dell'Amministrazione Comunale, questa Autorità, per quanto di propria competenza, non ravvisa circostanze tali da motivare l'assoggettabilità del Piano in oggetto alla procedura di VAS. Resta altresì inteso che l'attuazione del PCC non potrà in alcun modo pregiudicare la realizzazione delle infrastrutture di acquedotto, di fognatura e di depurazione afferenti al Servizio Idrico Integrato, attualmente già programmate, ovvero ancora da prevedere nel rispetto del Piano d'Ambito, ferme restando le necessarie verifiche di compatibilità e autorizzative, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale in materia paesaggistica ed ambientale. In questo senso, deve intendersi che le prescrizioni ed i vincoli previsti dal PCC per le infrastrutture localizzate nell'area di competenza, possano essere oggetto di deroga ove trattasi di opere pubbliche o di pubblica utilità nella competenza del Servizio Idrico Integrato e coerenti con la programmazione regionale, in particolare con il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA).omissis...";
- Città di Lecce – Parco Naturale Regionale Bosco e Paludi di Rauccio recante prot. n. 0173383/2016 del 07/12/2016 nel quale si riporta quanto segue: "In riferimento all'oggetto si premette che ai sensi dell'art. 4 comma 1 della LR25/2002 vigono nell'area del Parco alcuni divieti generali, tra i quali: "effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno e apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici ovvero tali da incidere sulle finalità di cui all'articolo 2 della legge". E' quindi necessario affermare in premessa che nell'area parco vige l'assoluto divieto di modificazione di qualunque equilibrio ecologico ed idraulico che possa incidere sul seguente obiettivo di conservazione contenuto all'articolo 2 della LR 25/2002: recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema dunale. Ciò premesso si prende atto dell'estensione dei cordoni dunari come riportati nella tavola A18 degli elaborati di Piano,

per affermare che, ai fini della conservazione degli habitat di cui agli articoli citati, i tratti di costa corrispondenti non sono concedibili a strutture che possano invadere l'estensione dei cordoni come rappresentati nella tavola. A tale fine si rammenta che con REGOLAMENTO REGIONALE 10 maggio 2016, n. 6 sono state emanate Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC). Per l'habitat 2120 il regolamento suddetto contiene i seguenti divieti: Divieto di apertura di varchi e passaggio sui cordoni dunali al di fuori della sentieristica esistente e divieto di avvicinamento ai cordoni dunali ad una distanza inferiore a 5 m dal piede della duna. Divieto di ampliamento e realizzazione di nuove strutture e infrastrutture di servizio ad attività e stabilimenti balneari e camping, rimessaggio di natanti, deposito di qualsiasi tipo di materiale e realizzazione di imboschimenti e nuovi impianti selvicolturali. Divieto di interventi di modifica dell'assetto morfologico dei cordoni dunali; sono fatti salvi gli interventi di ripristino funzionali al raggiungimento degli obiettivi di conservazione del sito. Tutto ciò premesso si rimanda agli studi puntuali sugli habitat del Piano territoriale del Parco ed alla zonizzazione conseguente la individuazione di siti idonei alla localizzazione di stabilimenti e servizi, il cui insediamento dovrà essere condizionato alla puntuale conformità con le NTA specificamente inserite nel redigendo Piano di cui sopra.”;

- Autorità di Bacino della Puglia, recante prot. n. 0016545 del 12/12/2016 ed acquisita al protocollo generale di questa A.C. in data 14/12/2016 con n. 01755913/2016 nella quale si riportava quanto segue: “In riferimento alla nota vs prot. G. 0155577/2016 del 08/11/2016 acquisita con ns prot. n. 14954 del 09/11/2016, con la quale veniva richiesto il contributo della scrivente Autorità in qualità di soggetto competente in materia ambientale in relazione al Piano comunale delle Coste, si fa presente che dalla documentazione desunta dal portale comunale si rileva la presenza di reticoli idrografici segnati su carta IGM 1:25.000 per i quali il piano in oggetto ha previsto il divieto di concessione e la destinazione a spiaggia libera. L'art. 7.5 delle NTA del Piano rubricato "Aree vincolate", prevede nelle aree demaniali della fascia costiera sottoposte a vincoli di natura ambientale, l'acquisizione del parere da parte dell'ente preposto alla tutela del vincolo. In particolare per i corsi d'acqua presenti all'interno degli ambiti è prevista la non trasformabilità del percorso e delle caratteristiche fisiche delle rive e della foce anche nel caso in cui questi si presentino asciutti. Tuttavia a questa normativa d'uso sarebbe opportuno aggiungere l'obbligo di adottare opportuna segnaletica di preavviso - attestante la pericolosità delle aree in occasione di eventi meteorici - nelle spiagge libere previste in prossimità di corsi d'acqua.”;
- ASL LECCE - Dipartimento di Prevenzione SISP prot. n. 200724 del 20/12/2016, acquisita al protocollo generale di questa A.C. in data 21/12/2016 con n. 0179407/2016 nella quale si riportava quanto segue:”.....omissis... Preso atto della documentazione allegata all'istanza; Tenuto conto dell'obbligo di rispettare tutte le disposizioni, igienico-sanitarie contenute nelle norme vigenti, nonché nei regolamenti locali anche per quanto non esplicitato di seguito; Per quanto di competenza di questo Servizio, sotto il profilo igienico-sanitario, si esprime Parere Favorevole ritenendo doveroso evidenziare quanto di seguito precisato: a) Nel pianificare gli interventi mirati ad un appropriato e corretto utilizzo del litorale marino siano rimosse tutte le fonti che possono comportare un potenziale pericolo nei tratti costieri in cui sia consentita la balneazione, con particolare riguardo al a presenza di eventuali scarichi in mare; b) Nella progettazione della viabilità sia prevista la realizzazione di percorsi che favoriscano la mobilità ciclo-pedonale, garantendo la continuità di tali percorsi ed un pratico e sicuro utilizzo (con particolare riguardo agli

attraversamenti), coordinando gli interventi con i Comuni limitrofi. Siano predisposte apposite aree adibite a ciclo-parcheggio; c) Sia preservata la qualità paesaggistica del litorale marino e siano previste aree destinate al verde pubblico, predisponendo percorsi pedonali e ciclabili ombreggiati che favoriscano e promuovano l'attività fisica. Le apposite aree per il parcheggio degli autoveicoli siano raggiungibili attraverso i predetti percorsi; d) Siano garantiti i collegamenti mediante il trasporto pubblico, promuovendo una mobilità urbana che diminuisca i veicoli privati e migliori la qualità dell'ambiente urbano; e) Siano previsti adeguati spazi da destinare ad area ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti. Tali aree siano posizionate in modo tale da non recare danno o molestia a terzi; Siano rispettate le prescrizioni tecniche per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.”

- Arpa Puglia Dap di Lecce, nota prot. 0078538-294 del 29/12/2016, acquisita al protocollo generale di questa A.C. in data 02/01/2017 con n. 0000447/2017 nella quale si riporta quanto segue: “.....omissis... In merito al CONTENUTO DEL Rapporto PRELIMINARE DI VERIFICA (RP), si riportano le seguenti osservazioni:Il rapporto descrive esaurientemente gli obiettivi generali e specifici del PCC e delinea sinteticamente alcune azioni da porre in essere per la tutela della costa e degli habitat marino-costieri. La verifica di coerenza con alcuni Piani e Programmi sovraordinati non appare adeguatamente approfondita e dettagliata, in considerazione della rilevanza del PCC dal punto di vista delle ricadute ambientali e paesaggistiche. In particolare si ritiene che vadano meglio dettagliati i rapporti di coerenza tra gli obiettivi del PCC e quelli del Piano di Tutela delle Acque, in quanto l'intera estensione della costa ricade in Aree interessate da Contaminazione Salina; sempre in relazione alla tutela delle acque, andrebbero meglio analizzati gli aspetti relativi al sistema fognario-depurativo e dei relativi scarichi, considerate le criticità rilevate nello stesso rapporto Preliminare su questo aspetto e la problematica legata alle rilevanti variazioni stagionali del carico convogliato agli impianti di depurazione. Considerata la molteplicità delle situazioni e la complessità degli aspetti ambientali interessati dall'attuazione del PCC, la VALUTAZIONE DEI POTENZIALI (da pag. 207 del RP) solo in forma di matrice risulta non esaustiva. L'eccessiva sintesi non consente di valutare la significatività degli effetti delle azioni di piano sull'ambiente. In considerazione dei rilevanti e sempre crescenti flussi turistici sull'intera costa adriatica, si ritiene necessario un maggiore approfondimento degli aspetti inerenti le pressioni esercitate sulla costa dalle infrastrutture turistico-ricettive, le previsioni relative alle infrastrutture di trasporto per terra e per mare, supportate da dati e indicatori relativi agli impatti dell'attività turistica sull'ambiente marino e costiero del territorio comunale. Sulla base di quanto esposto nel RP, si evidenzia che l'area interessata dal PCC, che si estende per circa 22,5 km, è caratterizzata per tutta la sua lunghezza da situazioni diverse, sulle quali spesso sussistono criticità e particolari pregi/sensibilità/vulnerabilità ambientali. Il Piano ha grande rilevanza come quadro di riferimento futuro per progetti ed altre attività con possibilità di generare effetti ambientali. Si ritiene opportuno, pertanto, che per poter effettuare una corretta valutazione della significatività degli effetti ambientali, sia positivi sia negativi, il Piano Comunale delle Coste di Lecce sia assoggettato alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, al fine di ottimizzare la definizione delle azioni volte alla tutela dell'ambiente costiero e di individuare indicatori per il monitoraggio ambientale delle stesse. Il presente parere è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e VInCA del Piano in oggetto, è fatta salva l'osservanza delle procedure previste dalla legge per il rilascio di provvedimenti autorizzativi, concessioni, pareri o nulla osta comunque denominati richiesti a tutela del territorio, dell'ambiente e del

paesaggio, non di competenza di questa Agenzia.”

alla data di redazione del presente provvedimento di verifica, scaduti i termini di cui al D.lgs. 152/2006 e alla Legge Regionale 44/2012, non sono pervenuti i pareri e/o contributi, della Regione Puglia - Servizio urbanistica, Regione Puglia - Servizio Assetto del territorio, Regione Puglia - Servizio Tutela Acque, Regione Puglia - Servizio ciclo dei rifiuti, Regione Puglia - Servizio demanio, Regione Puglia – Ufficio VIA, Provincia di Lecce Settore LL.PP. e Mobilità, Provincia di Lecce Settore Territorio e Ambiente, Regione Puglia Assessorato Opere Pubbliche – Struttura Tecnica provinciale di Lecce, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, ufficio circondariale marittimo, corpo forestale, Consorzio Bonifica Ugento Li Foggì e Consorzio bonifica dell’Areno;

con lettera del 06.02.2012 il Presidente della Commissione Locale VAS del Comune di Lecce, trasmetteva al dirigente del settore ambiente, in qualità di Autorità competente, il verbali della seduta di pari data nel quale si ripota quanto segue: “La Commissione Comunale VAS, esaminati gli atti progettuali, i pareri degli enti che hanno espresso il proprio contributo entro i termini di legge, valutato quanto emerso durante la riunione tenutasi in data 24.01 u.s. e considerato altresì, quanto previsto dall’art. 17 comma 1 della Legge 44/2012 e precisamente: “La valutazione di incidenza è effettuata nell’ambito del procedimento di VAS del piano o programma. Il provvedimento di verifica e/o il parere motivato sono espressi dall’autorità competente anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione d’incidenza, oppure, nei casi in cui operano le deleghe previste all’articolo 4, danno atto degli esiti della valutazione di incidenza”.....omissis..... ritiene di assoggettare l’intervento “inerente il Piano delle Coste del Comune di Lecce” a Valutazione Ambientale Strategica di cui all’art. 9 alla Legge Regionale n. 44/2012 e ss.mm.ii.”

Considerato che il Settore Pianificazione Sviluppo del Territorio quale Autorità procedente, non ha trasmesso entro i trenta giorni dalla ricezione dei pareri suddetti, così come previsto dall’art. 8 comma 3 della Legge Regionale n. 44/2012, osservazioni e/o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato nei suddetti pareri dai S.C.M.A.;

Considerato che la pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

Considerato che ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all’analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento;

Ritenuto che il “Piano Comunale Coste”; debba, per quanto sopra espresso, essere assoggettato alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 44/2012 "il proponente o l'autorità procedente redigono il rapporto ambientale, che costituisce parte integrante del piano o programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione e approvazione";

Ritenuto che, in virtù dell'art. 10 comma 6 della L.R. 44/2012, le attività svolte nel corso della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui alla presente determinazione esauriscono la fase di consultazione in merito alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale (prevista all'art. 9 della L.R. 44/2012 e dall'art. 13 del D.lgs. 152/2006), a condizione che, nell'ambito della procedura di VAS, che l'Autorità Procedente vorrà avviare in attuazione del presente provvedimento, si garantisca il rispetto delle seguenti indicazioni:

siano individuati come Soggetti Competenti in materia Ambientale tutti gli Enti già consultati nell'Ambito della presente verifica di assoggettabilità a VAS. L'Autorità procedente o l'Autorità Competente potranno in ogni caso, qualora si renda necessario, individuare altri Enti come SCMA anche successivamente all'adozione del presente provvedimento;

siano prese in considerazioni nel Rapporto Ambientale tutte le criticità ambientali evidenziate nel presente provvedimento ciò anche in considerazione di quanto richiesto dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggisti di Brindisi – Lecce e Taranto e dalla Commissione Locale VAS;

al fine di consentire una più efficace valutazione degli impatti cumulativi siano approfondite, le procedure urbanistiche seguite per l'attuazione dell'intervento anche con riferimento alle matrici ambientali: energia, rumore, clima, acque, rifiuti, ecc.;

il proponente congiuntamente con l'Autorità procedente redigono, ai sensi dell'art. 13 della Legge regionale n. 44/2012, una dichiarazione di sintesi. La stessa dovrà essere approvata dall'Autorità procedente così come previsto dal comma 2 della suddetta legge regionale.

Ritenuto che il presente provvedimento:

- e relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del "piano Comunale delle Coste";
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al Piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'Autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- e altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

D E T E R M I N A

1. **di dichiarare** quanto espresso in narrativa parte integrante del presente provvedimento;

2. **di ritenere** il “*Piano Comunale delle Coste*”, proposto dal Comune di Lecce, **assoggettato alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica** ai sensi degli articoli da 9 a 15 della Legge Regionale n. 44 del 14/12/2012 e ss.mm.ii. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
3. **di demandare** al Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, in qualità di Autorità procedente, gli adempimenti richiamati al precedente punto nonché tutte le attività di competenza e previste dalle leggi in materia;
4. **di precisare** che il presente provvedimento:
 - si riferisce esclusivamente alla VAS dell'intervento in parola;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative alla variante in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio ed al governo del territorio, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
 - non esonera l'autorità procedente e/o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, anche in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;;
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
5. **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - agli Enti Interessati (S.C.M.A.);
 - all'Albo pretorio comunale;
 - all'Autorità procedente per l'adempimenti previsti dal presente provvedimento, dalla Legge Regionale n. 44/2012 e ss.mm.ii., dalla Legge Regionale [7 ottobre 2009 n.20](#) e ss.mm.ii. e dalle altre normative di settore;
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP all'indirizzo, burp@pec.rupar.puglia.it;
6. **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;
7. **di dare atto** che avverso la presente determinazione chiunque interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R.

1199/1971).

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.